COMUNE **VACALLO**

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI VACALLO

Richiamate le disposizioni della legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata in seguito LT)

DECRETA

1. *Rate e scadenze dell'imposta comunale (art. 240 LT)*

La riscossione dell'imposta comunale per l'anno fiscale 2026 avviene in quattro rate;
tre rate vengono prelevate a titolo di acconto e sono calcolate applicando il 90% all'ultima tassazione comunale emessa o sull'importo presumibilmente dovuto; la quarta rata è a conguaglio.
Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

I termini di scadenza e pagamento delle singole rate dell'imposta comunale sono fissati come segue:

no. rata	*scadenza*	*termine di pagamento*
1a rata di acconto	31.03.2026	30.04.2026
2a rata di acconto	31.05.2026	30.06.2026
3a rata di acconto	31.07.2026	31.08.2026
rata a conguaglio		a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT

2. *Interesse rimunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)*

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse rimunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, il pagamento è rimunerato alle condizioni del punto 3.

3. *Interesse rimunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza (art. 242 LT) e sulla restituzione d'imposta (art. 247 LT)*

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, é concesso un interesse rimunerativo annuo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento é pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

4. *Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente, modalità e addebito spese*

I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente, fatta riserva l'articolo 7. Sugli accrediti è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.
Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

5. ***Interessi di ritardo (art. 243 LT)***

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50 %

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

6. ***Trattenuta dell'imposta alla fonte***

Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi rimunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

7. ***Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)***

Gli interessi rimunerativi e di ritardo fino a un importo di fr. 20.-- non sono conteggiati.

8. ***Validità temporale dei tassi di interesse***

I tassi d'interesse rimunerativi dei punti 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti dell'anno civile 2026.

Il tasso d'interesse di ritardo del punto 5 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026.
Il tasso d'interesse applicabile all'inizio della prodecura d'esecuzione rimare tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

9. ***Acconto equo***

Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annnullano e non sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.
In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dal punto 5.
In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dal punto 3.

10. ***Per tutte le altre disposizioni in materia si fa riferimento alla legge tributaria e al decreto esecutivo concernente la riscossione delle imposte cantonali per l'anno fiscale di riferimento.***

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Marco Rizza

Il Segretario
Roberto Borrelli

Vacallo, il 19 dicembre 2025 (RM 2046 del 15.12.2025)

La presente ordinanza è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC e della LPAmm per il periodo di 30 giorni a partire dal 19 dicembre 2025, durante il quale è possibile interporre ricorso al Consiglio di Stato.